

ogni ufficiale di vascello o sotto-direttore degli arsenali o comandante nei cantieri abbia quattro anni di esercizio nello stesso grado.

Nella deficienza dei nostri ufficiali può accadere che, o per esigenze del servizio, o per utilità della marineria, si traslochino essi da un ufficio ad un altro; secondo il progetto della Giunta si esigono quattro anni di esercizio nello stesso grado, e secondo quello del Ministero non si domandano più che quattro anni, compresi l'esercizio delle altre funzioni. Io trovo preferibile il progetto del Ministero pel bene della marineria.

MONTICELLI, relatore. Non si tratta che d'un malinteso: la Giunta non ha voluto dir nulla di più di quanto dice l'articolo del Ministero; io credo che l'onorevole Borella non si sia reso ben conto prima dell'articolo ministeriale, precisamente perchè forse non essendo abbastanza chiaro, come nol fu agli occhi della Giunta, ho avuto bisogno d'una spiegazione, quale ha voluto dare la Commissione.

Volle il Ministero, nel proporre il progetto di legge, che gli ufficiali di vascello, i quali sono nominati sotto-direttori degli arsenali o comandanti nei cantieri, non siano più soggetti agli articoli 15, 16 e 17, i quali obbligano gli ufficiali di vascello, nel far passaggio dall'uno all'altro grado, di avere un dato numero di anni di servizio e di navigazione.

Nello stato attuale, se un ufficiale di vascello continua tutta la sua carriera, per dieci anni o per venti, ad essere sotto-direttore di arsenale o comandante di cantiere, non potrebbe mai avanzare di grado, perchè appunto gli mancano gli anni di navigazione voluti dalla legge.

Il Ministero, desiderando, per mantenere un dato numero di anni nelle stesse funzioni questi ufficiali, ha detto: bisogna trovar modo di farli avanzare anche quando non navigano, ed ha fatto questa proposta contenuta nell'art. 2.

La sua idea è che non passino meno di quattro anni da un grado all'altro. Il sottotenente di vascello, per passare tenente di vascello, è obbligato ad avere almeno due anni; il tenente di vascello, per passare capitano di corvetta, quattro anni; tre anni al capitano di corvetta per passar capitano di fregata, e due anni al capitano di fregata per passare capitano di vascello. Tutti questi, navigando, possono passare, in due o tre anni, al grado di superiore; invece i comandanti di cantieri o sotto-direttori degli arsenali, avendo sempre delle funzioni sedentarie, essendo meno esposti ai pericoli, alle fatiche del mare, a tenore del secondo articolo ora proposto dovrebbero attendere un numero maggiore di anni per passare da un grado all'altro.

Qual era l'idea del Ministero? Di prendere il *maximum* di questi diversi gradi, di questi diversi lassi di tempo necessari da uno all'altro grado, cioè quattro anni, e stabilire che un ufficiale che fosse direttore di arsenale e di cantiere non potesse passare da un grado all'altro fino a che non avesse compiuto almeno quattro anni di servizio.

Se avesse appartenuto agli ufficiali che navigano, secondo i gradi, avrebbe avanzato in due ed anche in tre anni; invece, appartenendo a questi ufficiali sedentari, sarebbero sempre richiesti quattro anni.

Ma, siccome quest'idea sembrò alla Commissione che non fosse sufficientemente chiarita dall'art. 2 del Ministero, ha creduto di dover appunto introdurre quelle parole che spiegassero come fossero necessari quattro anni di grado in grado.

Non so se mi sono spiegato abbastanza chiaramente.

BORELLA. Veramente, non essendo io nemmeno uomo d'acqua dolce, mi sarò mal espresso parlando di cose di mare e sarò stato mal compreso.

Io so che gli ufficiali di vascello hanno un tempo minore per passare da un grado ad un altro, quando abbiano fatto due, tre o quattro anni, secondo i vari gradi di imbarcazione.

Ma non è questa la quistione. Io dico che, nella deficienza di ufficiali di marina in cui siamo, può darsi il caso che un ufficiale di vascello, nel quale si conoscano delle attitudini per la direzione degli arsenali o per essere comandante di un cantiere, sia trasportato nel secondo o terzo anno a direttore dell'arsenale, e l'anno seguente a comandante nei cantieri, e così passare quattro anni di servizio sedentario senza venir promosso.

Secondo il disegno del Ministero non è necessario che quest'ufficiale di marina abbia quattro anni per ciascun grado di non interrotto servizio nell'esercizio di quelle funzioni. Invece, secondo il disegno della Commissione, quest'ufficiale, che venne nominato direttore degli arsenali e poi comandante dei cantieri, che non avesse quattro anni di esercizio di queste diverse funzioni, non potrebbe più essere promosso.

Quindi, salvo che mi esprima male, mi pare che, secondo il disegno di legge del Ministero, questo ufficiale può fare quattro anni di servizio in diverse qualità con successivo cambiamento di funzioni, e questi quattro anni sono computati per poter essere promosso di un grado; mentre, invece, secondo il disegno della Commissione, è necessario che l'ufficiale di vascello stia quattro anni a direttore degli arsenali o quattro anni comandante di cantiere per essere promosso di grado.

Ecco la differenza; se poi ho la disgrazia di non essere compreso, è colpa tutta mia.

MONTICELLI, relatore. Domando di aggiungere qualche parola, e spero che basterà per dilucidare la questione.

Secondo l'art. 2 del Ministero nasceva il dubbio che un ufficiale, destinato al comando di un cantiere o direttore di un arsenale, potesse, fatti i primi quattro anni, essere sempre nominato, a volontà del Ministero, da un grado all'altro per tutti i quattro gradi, sino a capitano di vascello inclusivamente, senza navigare, perchè, a tenore di questi articoli, gli ufficiali di vascello non debbono più adempiere alle condizioni degli articoli 15, 16, 17, che sono appunto gli articoli che mettono l'obbligo di navigare per passare da un grado all'altro. Se dunque si dice in massima che tutti quelli che saranno comandanti di un cantiere o sotto-direttori di un arsenale, dopochè per quattro anni avranno esercitato quelle funzioni, potranno essere, senza nessuna regola, promossi dal ministro, è evidente che, se uno col grado di tenente di vascello o sottotenente sia nominato comandante di un cantiere dopo quattro anni, il ministro lo potrà nominare capitano di corvetta, ed anche sino al grado di capitano di vascello, senza avere verun'altra dipendenza dalla legge di avanzamento, perchè questi quattro anni si possono compiere subito nel primo grado. Invece l'idea del Ministero (d'altronde il ministro per la marineria è presente, e credo che non mi contraddirà), l'idea del Ministero era di dire: se gli uffiziali che navigano, come quelli che certamente hanno maggiori pericoli da incontrare e fatiche da sostenere, hanno dai due ai quattro anni d'obbligo per passare da un grado all'altro; per questi invece di cui ci occupiamo, che hanno minori fatiche da sostenere, fissiamo, pel passaggio da qualunque grado al superiore, il minimo di anni quattro di servizio. Questa fu l'idea del Ministero, mantenuta dalla Commissione, e soltanto più apertamente espressa da essa con l'aggiunta di quelle poche parole.

BORELLA. La quistione non è tra uffiziali che sieno imbarcati e che facciano un servizio attivo; la quistione è fra uffiziali di vascello, sotto-direttori d'arsenale e coman-